



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Tassa Servizi Indivisibili "TASI" - Anno 2017: conferma delle aliquote approvate per l'anno 2016.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTA** del mese di **MARZO**

alle ore **17,25** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

1. CABRIOLU MARTA
2. PITTAU GESSICA
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
4. ECCA GIUEPPE
5. MEREU LUCA MATTEO
6. ERBI' MARCO
7. DEIDDA DANIELA
8. LORU SARA **- assente**
9. MELONI ANDREA
10. SCANO ANTONIO
11. DEIDDA MARCO
12. LOI NOEMIA
13. SOLLAI FEDERICO
14. ARU MAURA
15. MAIS STEFANO
16. CARBONI GIANCARLO
17. PIRAS DARIO

TOTALE PRESENTI N° 16 TOTALE ASSENTI N° 01

Assiste il Segretario Generale **DOTT. REMO ORTU**

Il Sindaco Dott.ssa **MARTA CABRIOLU** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri : Deidda Marco, Loi Noemia, Sollai Federico.

IL SINDACO espone il punto dell'O.d.g. di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tassa servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la propria deliberazione n.19 del 17/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 23/07/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 29 del 04/08/2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI per l'anno 2016;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedente al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTO l'art. 7 comma 1 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. il quale prevede che il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avvenga in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

CONSIDERATO che la legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) prevede, a decorrere dell'anno 2015, la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento TASI preventivamente compilati su loro richiesta ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATE le difficoltà operative relative all'invio dei modelli F24 precompilati presso il domicilio dei contribuenti, l'Ente agevolerà i contribuenti che avessero necessità mediante la compilazione dei modelli F24, su preventiva richiesta, agli sportelli comunali;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare:

- **art. 1, comma 14, lettera a)** (di modifica del comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147), il quale ha sancito l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **art. 1 comma 10, lettera b)**, secondo il quale: "la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Le disposizioni di cui alla presente lett.b) si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

- **art. 1, comma 14, lettera b)** (di modifica del comma 669 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147), riguardante il presupposto impositivo della TASI: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **art. 1, comma 14, lettera c)** (di integrazione del comma 678 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147), riguardante l'aliquota ridotta della TASI: "per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- **art. 1, comma 14, lettera d)** (di integrazione del comma 681 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147), riguardante la percentuale di versamento della TASI da parte del possessore(titolare del diritto reale sull'unità immobiliare) : "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella misura del 70 per cento, così come previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'11/03/2015";
- **art. 1, comma 54,** (di modifica del comma 678 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147), riguardante la percentuale di riduzione della TASI per gli immobili locati:

“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”.

VISTA la propria deliberazione n. 29 del 04/08/2016 che stabiliva per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tassa servizi indivisibili):

- **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili diversi dall'abitazione principale
- **ALIQUOTA 1,00 per mille** per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
- **ALIQUOTA 1,00 per mille** per le aree edificabili
- **ALIQUOTA 0,50 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (in categoria D/10 oppure classificati in Altre categorie Catastali con Annotazione di Ruralità);

VISTA la Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) articolo 1, comma 26, che recita: “... per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) articolo 1, comma 42, che estende anche all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;

VISTO l'articolo 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

VISTI:

- il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;

SENTITA la relazione introduttiva del Sindaco e l'intervento del consigliere Mais, che annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza “Uniti per Villacidro”, così come riportato nel verbale della seduta;

UDITO il Sindaco, che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n° 16 consiglieri e assenti n. 01 (Loru);

Visto l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 16
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 05 (Carboni, Piras, Aru, Mais, Sollai)

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2017 le aliquote TASI già in vigore per l'anno 2016:

- **ALiquOTA 1,00 per mille** per gli immobili diversi dall'abitazione principale
- **ALiquOTA 1,00 per mille** per le aree edificabili
- **ALiquOTA 0.50 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (in categoria D/10 oppure classificati in Altre categorie Catastali con Annotazione di Ruralità)

DI DARE ATTO CHE la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

DI DARE ATTO CHE per l'anno 2017 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DI DARE ATTO, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore (titolare del diritto reale sull'unità immobiliare) versa la TASI nella misura del 70 per cento, così come previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'11/03/2015;

DI DARE ATTO CHE viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI STABILIRE che anche per l'anno 2017 la TASI sarà calcolata dai contribuenti in autoliquidazione. Gli stessi saranno agevolati nell'adempimento tributario, su preventiva richiesta, dall'ufficio tributi;

DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 17/07/2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale e disponibile nel sito del Comune www.comune.villacidro.vs.it nella sezione IUC;

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

Come dal seguente elenco dettagliato, con i costi complessivi di riferimento:

Diritti Sociali Politiche Sociali e Famiglie	€	634.267,51
Beni Demaniali e Patrimoniali	€	152.619,11
Ordine Pubblico e Sicurezza - Polizia Locale	€	366.417,75
Viabilità e Infrastrutture Stradali	€	431.473,57
Sistema di Protezione Civile	€	31.602,00

Totale Servizi	€ 1.616.379,94
Entrata Tasi	€ 260.000,00
Copertura Servizi	16,09%

DI DARE ATTO CHE

- la presente deliberazione tariffaria dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita L'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 16 – voti favorevoli n. 11 - voti contrari n. 05 (Carboni, Piras, Aru, Mais, Sollai).

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: **DOTT.SSA G. CURRELI**

Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: **DOTT.SSA G. CURRELI**

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO: **DOTT.SSA MARTA CABRIOLU**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: **DOTT. REMO ORTU**

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì 04/04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: **DOTT. REMO ORTU**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **04/04/2017**

dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **19/04/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: **DOTT. REMO ORTU**